

Bundesgericht  
Tribunal fédéral  
Tribunale federale  
Tribunal federal

5A 509/2019

Sentenza del 26 giugno 2019

Il Corte di diritto civile

Composizione  
Giudice federale Escher, Giudice presidente,  
Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento

A. \_\_\_\_\_,  
ricorrente,

contro

Camera di esecuzione e fallimenti  
del Tribunale d'appello del Cantone Ticino,  
quale autorità di vigilanza,  
opponente.

Oggetto  
denegata/ritardata giustizia,

ricorso contro l'inattività della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1.

Con allegato datato 21 giugno 2019 A. \_\_\_\_\_ ha introdotto dinanzi al Tribunale federale un ricorso in materia civile e in materia penale per ritardata giustizia nei confronti della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. Egli afferma (per quanto sia dato di comprendere) che, dopo aver scritto a tale autorità in data 30 aprile 2019 per lamentarsi di ritardi nella procedura esecutiva da lui promossa contro la Comunità dei comproprietari del Condominio B. \_\_\_\_\_, non sarebbe successo nulla.

Non sono state chieste determinazioni.

2.

Giusta l'art. 54 cpv. 1 LTF il procedimento dinanzi al Tribunale federale si svolge in una delle lingue ufficiali (tedesco, francese, italiano, rumantsch grischun), di regola nella lingua della decisione impugnata, che in concreto è la lingua italiana. Di conseguenza si giustifica redigere questa sentenza in italiano, pur essendo il ricorso stato steso in tedesco, come era diritto del ricorrente (art. 42 cpv. 1 LTF).

3.

Rivolto contro l'asserita inattività di un'autorità cantonale di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento, l'allegato può essere trattato quale ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF).

4.

L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere le conclusioni ed i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Nei motivi il ricorrente deve spiegare, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché quest'ultima leda il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe: il ricorrente deve indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza

impugnata, in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 134 II 244 consid. 2.2).

Secondo l'art. 29 cpv. 1 Cost. nei procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. L'autorità cantonale viola tale norma se non emana la decisione che le incombe pronunciandosi entro un lasso di tempo che il tipo di procedura in oggetto e tutte le altre circostanze del caso (quali la complessità della causa, il comportamento delle parti ed il loro interesse nella lite) fanno apparire come ragionevole (DTF 144 I 318 consid. 7.1; 144 II 486 consid. 3.2).

Nel caso concreto, come detto, l'insorgente si limita ad affermare che dopo aver scritto all'autorità di vigilanza non sarebbe successo nulla. Mediante tale generica affermazione egli tuttavia non spiega - conformemente alle suesposte esigenze dell'art. 106 cpv. 2 LTF - in che modo l'inattività denunciata sarebbe contraria alla garanzia costituzionale dell'art. 29 cpv. 1 Cost. Per di più, il ricorrente non fa valere di aver invano inoltrato un sollecito all'autorità cantonale, ciò che gli incombeva di fare prima di adire il Tribunale federale per censurare un ritardo ingiustificato (DTF 126 V 244 consid. 2d; sentenza 1B 502/2018 del 12 novembre 2018 consid. 7).

5.

Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF.

Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.

Comunicazione al ricorrente e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.

Losanna, 26 giugno 2019

In nome della II Corte di diritto civile  
del Tribunale federale svizzero

La Giudice presidente: Escher

La Cancelliera: Antonini